

ACCORDO SINDACALE EX ARTT. 47, COMMA 4BIS, L. N. 428/1990 E 63, D. LGS. N. 270/1999
PER IL TRASFERIMENTO DEI COMPLESSI AZIENDALI DELLA FORM S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX
D. LGS. N. 270/1999

Oggi, 28 ottobre 2013, in Milano presso gli uffici della Agenzia Regionale per la Formazione ed il Lavoro, alle ore 10:30 sono presenti:

- **Form S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in Cormano (MI), Via del Lavoro n. 5, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione 00195830260, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Milano al n. 1795819, rappresentata ai fini del presente atto dall'Avv. Alessandro Triscornia, in qualità di Commissario Straordinario della medesima, in forza di decreto di nomina emesso in data 13 luglio 2012 dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come successivamente modificato e integrato (di seguito "**Form**" o "**Cedente**");
- **Albertini Cesare S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Vincenzo Monti, n. 16, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e numero di iscrizione n. 00698200151 e Partita IVA n. 11838160155, rappresentata ai fini del presente atto dall'Ing. Marco De Angelis, in qualità di Amministratore Delegato, munito degli occorrenti poteri (di seguito, "**Albertini**" o "**Cessionaria**");
- le Organizzazioni Sindacali Nazionali, così rappresentate:
 - ✓ **FIOM-CGIL Nazionale**, in persona del Sig. Luciano Bruschi;
 - ✓ **FIM-CISL Nazionale**, in persona del Sig. Giuseppe Mansolillo, anche in sostituzione del Sig. Nicola Alberta;
 - ✓ **UILM - UIL Nazionale**, in persona del Sig. Giuliano Gritti;
- le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei siti Interessati, così rappresentate:
 - ✓ **FIOM-CGIL Milano**, in persona del Sig. Luciano Bruschi;
 - ✓ **FIOM-CGIL Brianza**, in persona della Sig.ra Elena Dorin;
 - ✓ **FIOM-CGIL Belluno**, in persona del Sig. Luca Zuccolotto;
 - ✓ **FIOM-CGIL Como**, in persona del Sig. Dario Campostori;
 - ✓ **FIM-CISL Milano Metropoli**, in persona del Sig. Giuseppe Mansolillo;
 - ✓ **FIM-CISL Brianza-Lecco**, in persona del Sig. Gabriele Fiore;
 - ✓ **FIM-CISL Belluno-Treviso**, in persona del Sig. Paolo Agnolassa;
 - ✓ **FIM-CISL Varese-Como**, in persona del Sig. Alberto Zappa;
- **RSU della Form S.p.A. in A.S.** dello stabilimento di:
 - ✓ Cormano (MI), in persona del Sig.ri Agostino Casati, Francesco Ferraro, Rocco Amore e Andrea Scivoletto, Omar De Piccoli, Dario Petrachi, Luigi Savoldi, Fabio Libretti e Carlo Livorno;
 - ✓ Villasanta (MB), in persona del Sig.ri Pasquale Cramarossa e Francesco Corosiniti, Carmelo Mirisola, Fabio Crocco e Orlando Rober, Dario De Gennaro;
 - ✓ Quero (BL), in persona del Sig. Luca Canali, Lisa Binotto e Elvart De Cet;
- **RSU della Albertini Cesare in A.S.**, in persona del Sig. Antonio La Montagna;

(di seguito, anche congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali, le "**OOSS**" e, insieme alla Cedente ed alla Cessionaria, le "**Parti**")

per esperire e concludere la procedura di consultazione sindacale ex artt. 47, L. n. 428/1990 e 63, D. Lgs. n. 270/1999 ("**Prodi Bis**"), riguardante la cessione dei complessi aziendali, ivi indicati, così come identificate dalla Cedente e dalla Cessionaria stesse ai sensi dell'art. 2112, comma 5, cod. civ. e per gli effetti di cui all'art. 47, comma 4bis, cit.

PREMESSO CHE

- a) il Tribunale di Milano, con sentenza n. 290 del 29 marzo 2012, ha dichiarato lo stato di insolvenza di Form ai sensi dell'art. 8, D. Lgs. n. 270/1999 (c.d. "**Prodi Bis**") e, con decreto emesso in data 27

giugno 2012 dalla Sez. Fallimentare del Tribunale di Milano, è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria;

- b) in data 26 settembre 2012, il Commissario Straordinario nominato, Avv. Alessandro Triscornia, ha provveduto a presentare il programma di cui all'art. 54 della Prodi Bis indicando di voler seguire l'indirizzo della "cessione dei complessi aziendali" ex art. 27, c. 2, lett. a), della Prodi Bis, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata pari a un anno;
- c) con decreto del 28 febbraio 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l'esecuzione del programma di cessione della Form, da realizzarsi entro 12 mesi dall'emissione del decreto;
- d) in attuazione del programma autorizzato, è stata svolta una prima gara ad evidenza pubblica, culminata con una prima aggiudicazione in data 13 giugno 2013;
- e) decaduta l'offerta risultata aggiudicataria in data 29 luglio 2013, il Commissario Straordinario ha formulato al Ministero dello Sviluppo Economico apposita istanza per la pubblicazione di un nuovo bando di gara per la cessione dei complessi aziendali di Form, autorizzato il successivo 31 luglio 2013;
- f) in data 5 agosto e 5 settembre 2013 è stato pertanto pubblicato il nuovo bando di gara per la cessione dei complessi aziendali di Form nel quale è stato richiesto ai soggetti interessati di accludere all'offerta una proposta di testo di accordo sindacale ex art. 47, L. n. 428/1990, oltre ad una dichiarazione sottoscritta dalle OOSS che confermasse la volontà di queste ultime di aderire ai termini del predetto accordo sindacale in data immediatamente successiva al provvedimento di aggiudicazione del Ministero dello Sviluppo Economico;
- g) la società Albertini Cesare S.p.A. ha avviato le relative consultazioni sindacali con le OOSS nazionali nonché le OOSS e la RSU territoriali competenti per la Form, raggiungendo in data 14 settembre 2013 un'intesa sindacale prodromica alla formalizzazione di un accordo ex art. 47, L. n. 428/1990 (**Allegato 1**), successivamente recepita dalla Albertini Cesare S.p.A. in analoga intesa raggiunta il 16 ottobre 2013 con le OOSS territoriali e la RSU di propria pertinenza (**Allegato 2**);
- h) sulla scorta del nuovo bando, in data 16 settembre 2013 sono state presentate n. 3 offerte finali e vincolanti per l'acquisizione dei complessi aziendali della Form;
- i) all'esito della disamina delle offerte, sulla base dei criteri di valutazione previsti dall'art. 63 della Prodi Bis e secondo quanto contemplato dal relativo disciplinare, il Commissario Straordinario ha depositato in data 12 ottobre 2013 istanza ai sensi dell'art. 42, primo comma, lett. a), della Prodi Bis, per la cessione dei complessi aziendali di Form alla Albertini, ai termini e alle condizioni di cui alla relativa offerta finale e vincolante. Il successivo 18 ottobre 2013 il Comitato di Sorveglianza ha espresso il proprio parere favorevole alla predetta cessione secondo i termini dell'istanza presentata dal Commissario Straordinario;
- j) nelle more dell'aggiudicazione formale dell'offerta della Albertini da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, in data 24 ottobre 2013, la Cessionaria e la Cedente hanno avviato, con comunicazione alle OOSS e alle relative RSU, la procedura sindacale ex artt. 47, L. n. 428/1990 e 63 della Prodi Bis in linea con i contenuti della suddetta offerta;
- k) con autorizzazione del 25 ottobre 2013 (Prot. n. 0175400), il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato la cessione dei complessi aziendali di Form ad Albertini, ai termini e alle condizioni di cui alla relativa offerta finale e vincolante;
- l) in data 26 ottobre 2013, il Commissario Straordinario ha pertanto comunicato ad Albertini l'aggiudicazione dell'offerta da quest'ultima presentata, conformemente ai termini del disciplinare della procedura di amministrazione straordinaria della Form;
- m) ai sensi del contratto di cessione, l'efficacia del trasferimento dei complessi aziendali alla Cessionaria è, tra l'altro, subordinata al subentro della Albertini nei contratti di *leasing* attualmente in capo alla Cedente, oltre che al raggiungimento di accordo sindacale ai sensi dell'art. 63 Prodi Bis;
- n) in attesa del verificarsi della condizione relativa ai contratti di *leasing* di cui alla precedente lettera m), la Cedente e la Cessionaria hanno convenuto di procedere con la cessione dei compendi aziendali di Form mediante affitto di azienda alla Albertini;
- o) le OOSS, preso atto dei motivi del programmato trasferimento, dello stato di insolenza della Form e della ragioni illustrate nel corso della presente procedura sindacale, hanno convenuto sull'opportunità di procedere alla cessione ad Albertini dei complessi aziendali della Form, con il mantenimento dell'occupazione, nonché sull'esigenza di esperire la presente procedura sindacale nel minor lasso di tempo possibile.

Tutto ciò premesso e ritenuto, le Parti, dopo ampio esame congiunto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, comma 4 bis, L. n. 428/1990 e 63 Prodi Bis, dichiarano di aver raggiunto il seguente accordo

1. PREMESSE

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante, essenziale ed inscindibile del presente accordo.

2. LIMITAZIONI ART. 2112 COD. CIV.

- 2.1 In applicazione dell'art. 63, comma 4, della Prodi Bis e dell'art. 47, comma 4 bis, L. n. 428/90, le Parti convengono che l'art. 2112 cod. civ. troverà applicazione nei termini e con le limitazioni previste nel presente accordo ed il rapporto di lavoro dei dipendenti trasferiti, come di seguito indicati e definiti, proseguirà nei termini e alle condizioni del presente accordo.

3. MODALITÀ DI CESSIONE DEI COMPLESSI AZIENDALI

- 3.1 Le Parti riconoscono e si danno atto che l'efficacia del definitivo trasferimento di azienda tra la Form e la Albertini è subordinata al subentro della Cessionaria nei contratti di *leasing* attualmente in capo alla Cedente. Tale condizione dovrà verificarsi, pena l'impossibilità della cessione dei complessi aziendali, entro e non oltre il prossimo 31 gennaio 2014.
- 3.2 In considerazione di quanto previsto al precedente punto 3.1, le Parti convengono che l'effetto traslativo della definitiva cessione dei complessi aziendali di Form alla Cessionaria si verificherà con le seguenti modalità:
- a) successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e sino al verificarsi della condizione di cui al punto 3.1 che precede, mediante affitto di azienda dalla Cedente alla Cessionaria;
 - b) successivamente al subentro della Albertini nei contratti di *leasing* attualmente in capo a Form, mediante cessione definitiva dei complessi aziendali alla Cessionaria.
- 3.3 Nell'ipotesi in cui la condizione di cui al precedente punto 3.1 non dovesse verificarsi nel relativo termine di avveramento del 31 gennaio 2014, non potendo darsi corso alla cessione definitiva dei complessi aziendali, il contratto di affitto di azienda di cui al punto 3.2, lett. a) terminerà e i complessi aziendali di Form, unitamente a tutti i contratti di lavoro trasferiti, torneranno in capo alla Cedente entro il 1° marzo 2014.
- 3.4 In ogni caso, le Parti convengono che, sia nell'ipotesi di avveramento della condizione di cui al precedente punto 3.1, sia in caso di non avveramento della stessa, non sarà necessario procedere con un'ulteriore procedura sindacale ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, L. n. 428/1990 e 63 della Prodi Bis ovvero con la sottoscrizione di un accordo sindacale diverso dal presente.
- 3.5 Ai fini del presente accordo, salvo ove diversamente indicato, le espressioni "cessione" e "trasferimento", nonché i relativi effetti e conseguenze sui rapporti di lavoro ivi disciplinati, debbono intendersi riferite tanto all'affitto quanto alla cessione definitiva dei complessi aziendali di Form.

A. I DIPENDENTI DI FORM S.P.A. IN A.S.

Con il presente accordo, le Parti stabiliscono che, a seguito del programmato trasferimento dei complessi aziendali di Form alla Albertini, nei confronti dei lavoratori della Cedente che passeranno alle dipendenze della Cessionaria, troveranno applicazione le conseguenze giuridiche, economiche e sociali di seguito elencate (efficaci già a decorrere dalla data dell'affitto d'azienda di cui al precedente punto 3.2), così recependo quanto concordato nell'accordo già raggiunto sub Allegato 1.

4. DIPENDENTI TRASFERITI - IMPEGNO DI STABILITÀ DELLA FORZA LAVORO TRASFERITA

- 4.1 Il trasferimento d'azienda di cui al presente accordo riguarderà gli operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti sotto indicati, con esclusione dei lavoratori somministrati. In particolare, la Cessionaria, in deroga a quanto previsto dall'art. 2112 cod. civ. in tema di continuazione dei rapporti di lavoro ed ai sensi dell'art. 63, quarto comma, Prodi Bis, subentrerà, per effetto della cessione dei complessi aziendali, nei (soli) rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti attualmente in forza presso la Form nella seguente misura (di seguito "**Dipendenti Trasferiti**") e come meglio individuati nell'elenco allegato al presente accordo (**Allegato 3**) che costituisce parte integrante ed essenziale dello stesso:
- quanto allo stabilimento di Cormano: prosecuzione del rapporto con n. 236 dipendenti, di cui n. 40 Impiegati e n. 196 Operai;

- quanto allo stabilimento di Villasanta: prosecuzione del rapporto con n. 267 dipendenti, di cui n. 4 Quadri, n. 42 Impiegati, n. 12 Intermedi, n. 207 Operai ed n. 2 Dirigenti attualmente adibiti a mansioni di Direttore di Stabilimento e Direttore Industrializzazione e RSPP;
- quanto allo stabilimento di Quero: prosecuzione del rapporto con 103 dipendenti, di cui n. 15 Impiegati e n. 88 Operai;
- quanto allo Staff centrale: prosecuzione del rapporto con 46 dipendenti di cui n. 3 Quadri, n. 40 Impiegati ed n. 3 Dirigenti attualmente adibiti a mansioni di *Sales Manager German Customer Base*, Direttore Commerciale e Direttore Tecnico.

4.2 In considerazione di quanto previsto al precedente punto 4.1, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2112 cod. civ. ed ai sensi dell'art. 63, quarto comma, Prodi Bis, sono da ritenersi esclusi dal computo dei Dipendenti Trasferiti:

- i contratti di lavoro in somministrazione attualmente in forza presso la Cedente;
- ogni altro rapporto di lavoro dipendente o di altro lavoratore attualmente ovvero in passato impiegato dalla Form in forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato, ovvero in qualsivoglia altra forma.

4.3 A norma di quanto previsto dall'art. 63, comma 2, della Prodi-Bis, la Cessionaria si impegna a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali di cui al punto 4.1 che precede, del trattamento economico e normativo dei Dipendenti Trasferiti a livello individuale anche con riferimento a quanto previsto al successivo punto 5., per almeno un biennio dalla data di efficacia della cessione dei complessi aziendali della Form.

5. TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI DIPENDENTI TRASFERITI

5.1 Per i Dipendenti Trasferiti, fatto salvo quanto previsto nel presente paragrafo 5., saranno mantenuti i livelli retributivi ed i rapporti di lavoro continueranno ad essere regolati dal CCNL Metalmeccanici, quanto ad Operai, Impiegati e Quadri, e dal CCNL Dirigenti Industria, quanto ai dirigenti.

5.2 Nei confronti dei Dipendenti Trasferiti non saranno più attuati i contratti collettivi di secondo livello attualmente applicati presso tutte le unità produttive di Form, salvo l'impegno della Cessionaria alla ridefinizione di detti accordi, di concerto con le OOSS di pertinenza dei singoli siti produttivi, tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 al presente accordo.

5.3 Nei confronti dei Dipendenti Trasferiti, ferma restando la piena applicazione dei CCNL, verrà applicata sulla base delle nuove retribuzioni di fatto e rese equivalenti, calcolate sui valori rilevati dal CUD 2013, una riduzione della retribuzione in percentuale con la seguente modalità:

- per i Dipendenti Trasferiti con retribuzione annua lorda complessiva compresa tra 45.001,00 ed 80.000,00 euro: riduzione del 10% del trattamento economico complessivo, garantendo una retribuzione di almeno 45.000,00 euro;
- per i Dipendenti Trasferiti con retribuzione annua lorda complessiva compresa tra 80.001,00 e 120.000,00 euro: riduzione del 15% del trattamento economico complessivo, garantendo una retribuzione di almeno 72.000,00 euro;
- per i Dipendenti Trasferiti con retribuzione annua lorda complessiva superiore a 120.000,00 euro: riduzione del 20% del trattamento economico complessivo.

5.4 Il trattamento economico dei Dipendenti Trasferiti subirà inoltre le seguenti variazioni:

- la 14ma mensilità attualmente riconosciuta ai Dipendenti Trasferiti addetti allo stabilimento di Cormano verrà soppressa ed il relativo importo sarà inserito in quote mensili nelle tredici mensilità spettanti come superminimo non assorbibile;
- il 3° ed il 4° elemento della retribuzione attualmente riconosciuta ai Dipendenti Trasferiti addetti allo stabilimento di Cormano verranno inseriti in quote mensili nelle tredici mensilità spettanti come superminimo non assorbibile.

5.5 Con riferimento alle maggiorazioni per lavoro straordinario, a turni, saranno introdotte le seguenti modifiche/armonizzazioni:

- per tutte le maggiorazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo verranno applicate le percentuali previste dal CCNL Metalmeccanici, fatta eccezione per la percentuale di

maggiorazione notturna per i Dipendenti Trasferiti che svolgeranno il turno di notte dalle ore 22:00 alle ore 6:00;

- al Dipendenti Trasferiti che svolgeranno il turno di lavoro notturno dalle ore 22:00 alle ore 6:00 verrà applicata una percentuale di maggiorazione pari al 30%;
- l'importo economico determinato dalla differenza tra la maggiorazione notturna del 50% percepita dai lavoratori dello stabilimento di Villasanta e la nuova maggiorazione notturna del 30% che verrà applicata a tutto il personale dipendente, sarà incorporato nella retribuzione come superminimo individuale non assorbibile;
- l'importo economico determinato dalla differenza tra la maggiorazione notturna del 34% percepita dai lavoratori dello stabilimento di Corman e la nuova maggiorazione notturna del 30% che verrà applicata a tutto il personale dipendente, sarà incorporato nella retribuzione come superminimo individuale non assorbibile;
- l'importo economico definitivo per le lavoratrici turniste dello stabilimento di Villasanta che svolgono il turno notturno per più di n. 4 notti per turno, verrà incorporato nella retribuzione come superminimo individuale non assorbibile;
- l'importo economico determinato dalla differenza tra la attuale maggiorazione notturna percepita dai lavoratori dello stabilimento di Quero e la nuova maggiorazione notturna del 30% che verrà applicata a tutto il personale dipendente, sarà incorporato nella retribuzione come superminimo individuale non assorbibile.

Il calcolo dei predetti importi verrà determinato individualmente sul turno notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00) tratto dalla calendarizzazione della normale prestazione per l'anno 2013.

- 5.6 La altre voci salariali oltre a quelle sopra indicate, ad esclusione dei premi variabili, verranno incorporate nel superminimo individuale e saranno oggetti di esame tra le parti.
- 5.7 La Cessionaria riconoscerà ai Dipendenti Trasferiti un premio di secondo livello del valore pari a n. 1 mensilità (ovverosia 1/12mo della retribuzione annua lorda del Dipendenti Trasferiti per l'anno 2012), a fronte del raggiungimento di determinati obiettivi, previa definizione ed accordo in sede sindacale, per quanto riguarda i dettagli, la scala proporzionale ed i criteri di attribuzione; detto premio sostituirà i premi di risultato preesistenti.
- 5.8 La Cessionaria conferma il servizio mensa attualmente in essere. In assenza del predetto servizio ovvero nei casi di turno notturno, ai lavoratori verrà riconosciuto un ticket restaurant pari ad Euro 5,29, per coloro che lavorino più di 4 ore nel corso della giornata, sotto forma di buono mensa o contributo per mense aziendali o interaziendali.
- 5.9 I Dipendenti Trasferiti continueranno ad operare presso l'unità locale alla quale sono oggi assegnati. Da questo viene esclusa la situazione peculiare dello stabilimento di Cormano che dovrà essere spostato e probabilmente accorpato agli altri stabilimenti, per ragioni tecniche, organizzative e logistiche. Il personale dipendente in forza presso gli stabilimenti potrà essere trasferito, previo esame congiunto con le rappresentanze sindacali, in altre sede di lavoro, senza compensazione o incentivi economici particolari, se questo avviene nel raggio di 50 km dall'attuale posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico organizzative. Lo spostamento avverrà con adeguato preavviso (gg. 20) e potrà prevedere eccezioni per le persone che si trovano in particolari situazioni, che saranno esaminate dalle parti. Spostamenti oltre i 50 km avverranno solo su base volontaria e con accordo tra le parti.
- 5.10 In presenza di eventuali sovrapposizioni di strutture organizzative e di figure professionali, l'azienda potrà proporre, a fronte di accordo con il sindacato e il lavoratore interessato, l'adibizione ad altre mansioni o attività all'interno dell'azienda o del gruppo, anche con cambiamento di mansioni.
- 5.11 Eventuali passività, oneri e costi in cui dovesse incorrere Albertini in relazione ai dipendenti di Form non compresi nei Dipendenti Trasferiti di cui al punto 4.1 saranno, in coerenza con l'offerta della Cessionaria, interamente a carico della Cedente.
- 5.12 I termini e le condizioni del rapporto di lavoro dei Dirigenti di cui sia prevista la continuazione in capo alla Cessionaria restano quelli di cui ai separati accordi individuali.

6. OBBLIGAZIONI A CARICO DELLA CESSIONARIA

6.1 A norma di legge, con la sottoscrizione del presente accordo, la Cessionaria garantisce, per almeno un biennio dalla data di efficacia della cessione dei complessi aziendali della Form, la salvaguardia dei livelli occupazionali di cui al punto 4.1 che precede, del trattamento economico e normativo dei Dipendenti Trasferiti a livello individuale, fatta eccezione per quanto previsto nel precedente punto 5. In particolare la Cessionaria - fermo restando che il licenziamento individuale potrà avvenire esclusivamente per giusta causa - garantisce che non procederà nel predetto periodo a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuali e plurimi) e a licenziamenti collettivi, né ricorreranno a procedure di mobilità di cui alla Legge n. 223/1991, come successivamente modificata e integrata.

7. TFR E CREDITI DEI LAVORATORI

7.1 Anche in applicazione dell'art. 63 comma V, Prodi Bis, a seguito della cessione dei complessi aziendali, non troverà applicazione quanto previsto dall'art. 2112 cod. civ. in tema di responsabilità solidale del cessionario per tutti i crediti maturati dai lavoratori in data antecedente la cessione dei complessi aziendali, ivi compreso il TFR, le ferie ed i ratei di retribuzione, che rimarranno in capo alla Cedente; per quanto occorrer possa, nell'ipotesi di mancato avveramento della condizione di cui al precedente punto 3.1 e conseguente retrocessione dei complessi aziendali alla Cedente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 bis comma VI, Legge Fallimentare, la retrocessione non comporterà la responsabilità della Cedente per i debiti maturati dalla data dell'affitto di ramo d'azienda fino alla retrocessione medesima, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2112 e 2560 cod. civ..

7.2 A norma di legge, i crediti maturati dai lavoratori di Form antecedentemente alla cessione dei complessi aziendali e non ancora soddisfatti - ivi inclusi eventuali ratei pregressi di 13[^] e 14[^] mensilità, PAR e conto ore - sono da considerarsi privilegiati, ai sensi degli artt. 2751 bis e 2776 cod. civ., nella misura in cui risalgano ad epoca antecedente la dichiarazione di insolvenza del 29 marzo 2012, e saranno pertanto assoggettati, per ciò che concerne i dipendenti che abbiano presentato domanda di insinuazione al passivo della Procedura, alle regole del riparto dell'attivo di cui alla Probi Bis; i crediti sorti successivamente - ivi inclusi eventuali ratei di 13[^] e 14[^] mensilità, PAR e conto ore spettanti pro-quota alla data di eventuale cessione dei complessi aziendali - sono invece prededucibili.

7.3 Le indennità per ferie maturate e non godute fino alla dichiarazione dello stato di insolvenza della Form di cui alla lettera a) delle premesse, al netto dei conguagli operati sino alla data di cessione dei complessi aziendali, saranno assoggettate alle regole del riparto dell'attivo di cui alla Probi Bis; le indennità per le ulteriori ferie maturate e non godute nel periodo intercorrente tra la predetta dichiarazione di insolvenza e la data di efficacia della cessione dei complessi aziendali saranno poste in prededuzione.

7.4 Con particolare riferimento al TFR, le Parti si danno atto che:

a) le quote di TFR maturate dai Dipendenti Trasferiti fino al 31 dicembre 2006, nella misura risultante dallo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria della Form, resteranno ad esclusivo carico di quest'ultima e saranno assoggettate alle regole di riparto dell'attivo di cui alla Prodi Bis. In ipotesi di mancata soddisfazione in sede di riparto della predetta procedura di amministrazione straordinaria, dette quote saranno a carico del Fondo di Garanzia INPS;

b) le quote di TFR maturate dai Dipendenti Trasferiti dal 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della riforma della previdenza complementare) e fino alla data di avvenuta cessione dei complessi aziendali, resteranno ad esclusivo carico de:

- i fondi di previdenza complementare prescelti, qualora i Dipendenti Trasferiti abbiano optato per la destinazione ad essi delle quote maturate. I fondi erogheranno le somme spettanti ai suddetti lavoratori secondo quanto previsto dai propri statuti e/o regolamenti;
- il Fondo di Tesoreria INPS per gli altri lavoratori. Il Fondo erogherà le somme spettanti agli aventi diritto secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e, se necessario, previa apposita dichiarazione di incapacienza della Form.

8. CONTENZIOSO E VERTENZE IN ESSERE

- 8.1 Con riferimento al contenzioso e alle vertenze pendenti o potenziali, aventi ad oggetto fatti occorsi anteriormente alla data dell'affitto o della cessione dei complessi aziendali, ogni debito o passività attuale o potenziale ovvero conseguenza derivante dall'eventuale reintegrazione di uno o più lavoratori licenziati nel posto di lavoro, se riferite a rapporti di lavoro cessati in data antecedente l'affitto o la cessione dei complessi aziendali, ivi inclusi quelli a tempo determinato ed i contratti di somministrazione, resterà in carico alla Form e non sarà pertanto trasferita, né potrà in alcun modo essere trasferibile a, ovvero dispiegare effetti nei confronti della Cessionaria, anche in espressa deroga all'art. 2112 cod. civ.

9. AMMORTIZZATORI SOCIALI

- 9.1 A seguito della cessione dei complessi aziendali, la Cessionaria si attiverà con il necessario coinvolgimento delle OOSS e delle Istituzioni preposte, al fine di attivare lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per ristrutturazione (Legge n. 223 del 23 luglio 1991), con anticipazione del relativo trattamento economico, per tutti i siti produttivi (Cormano, Villasanta e Quero) con le seguenti modalità:

- fino ad un massimo del 70% medio per i lavoratori in forza presso lo stabilimento di Cormano;
- fino ad un massimo del 50% medio per i lavoratori dello Staff Centrale;
- fino ad un massimo del 20% medio per i lavoratori in forza presso lo stabilimento di Villasanta;
- fino ad un massimo del 20% medio per i lavoratori in forza presso lo stabilimento di Quero.

- 9.2 Il ricorso al predetto ammortizzatore sociale avverrà tramite l'attuazione di meccanismi di rotazione concordati con le parti sociali.

- 9.3 Le parti si impegnano a valutare successivamente anche l'utilizzo di altri ammortizzatori sociali che, nel prosieguo della ristrutturazione prevista, possano risultare più adeguati alla gestione della situazione aziendale (Contratti di solidarietà, CIGO, esodi volontari, pensionamento, formazione e riqualificazione, politiche del lavoro ecc.);

B. I DIPENDENTI DELLA ALBERTINI CESARE S.P.A.

Con il presente accordo, inoltre, le Parti concordano che, a seguito del programmato trasferimento d'azienda dei complessi aziendali di Form alla Albertini, nei confronti dei lavoratori attualmente alle dipendenze della Cessionaria ("**Dipendenti Turate**") troveranno applicazione le conseguenze giuridiche, economiche e sociali di seguito elencate, così recependo quanto concordato nell'accordo già raggiunto sub Allegato 2.

10. TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI DIPENDENTI DELLA ALBERTINI CESARE S.P.A.

- 10.1 La contrattualistica di secondo livello preesistente presso le varie unità locali verrà ridefinita e non troverà più applicazione: l'azienda, le OOSS e le RSU redigeranno un nuovo contratto integrativo di secondo livello da applicare a tutte le realtà aziendali esistenti sul territorio.

- 10.2 Per tutte le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo si applicheranno i valori del CCNL tranne che per le percentuali di maggiorazione notturna per i lavoratori a turno dalle 22:00 alle 6:00 che viene portata al 30%.

- 10.3 Di regola i Dipendenti Turate continueranno a prestare la propria attività lavorativa presso lo stabilimento di appartenenza. In ogni caso la Cessionaria, previo esame congiunto con la RSU, potrà procedere con trasferimenti individuali presso altri siti. Il trasferimento entro i 50 km dalla sede di lavoro di riferimento avverrà senza compensazione o incentivi economici e con preavviso di 20 giorni, mentre gli spostamenti oltre i 50 km avverranno esclusivamente su base volontaria e con accordo tra le parti.

- 10.4 L'istituto economico oggi denominato "Premio Aziendale" per i dipendenti in forza presso lo stabilimento di Turate verrà soppresso ed il relativo importo sarà inserito in quote mensili nelle 13 mensilità contrattuali, come superminimo individuale non assorbibile.

- 10.5 L'istituto economico oggi denominato "Superminimo Collettivo" per i dipendenti in forza presso lo stabilimento di Turate verrà soppresso ed il relativo importo sarà inserito in quote mensili nelle 13 mensilità contrattuali, come superminimo individuale non assorbibile.

10.6 L'istituto economico oggi denominato "Premio Feriale" per i dipendenti In forza presso lo stabilimento di Turate verrà soppresso ed il relativo importo sarà inserito in quote mensili nelle 13 mensilità contrattuali, come superminimo individuale non assorbibile.

10.7 L'importo economico definito "Premio presenza aziendale e Premio presenza Individuale" per i lavoratori di Turate verrà incorporato nella retribuzione come superminimo individuale non assorbibile.

10.8 Il calcolo degli importi di cui ai precedenti punti 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7 verrà determinato individualmente sul calcolo delle ore lavorate degli ultimi 12 mesi lavorativi.

10.9 L'importo economico determinato dalla differenza tra la maggiorazione del 23% e la maggiorazione del 20% attribuita durante le ore lavorative tra le 6:00 e le 8:00 e durante le ore lavorative tra le 20:00 e le 22:00, per i lavoratori dello stabilimento di Turate, verrà incorporato nella retribuzione come superminimo individuale non assorbibile; il calcolo di tali importi verrà determinato individualmente sul calcolo delle ore lavorate negli ultimi 12 mesi lavorativi.

10.10 Ferma restando la piena applicazione del CCNL, a tutti i Dipendenti Turate verrà applicata sulla base delle nuove retribuzioni di fatto e rese equivalenti, calcolate sui valori rilevati dal CUD 2013, una riduzione della retribuzione in percentuale con la seguente modalità:

- per i lavoratori con retribuzione annua lorda complessiva compresa tra 45.001,00 ed 80.000,00 euro: riduzione del 10% del trattamento economico complessivo, garantendo una retribuzione di almeno 45.000,00 euro;
- per i lavoratori con retribuzione annua lorda complessiva compresa tra 80.001,00 e 120.000,00 euro: riduzione del 15% del trattamento economico complessivo, garantendo una retribuzione di almeno 72.000,00 euro;
- per i lavoratori con retribuzione annua lorda complessiva superiore a 120.000,00 euro: riduzione del 20% del trattamento economico complessivo.

10.11 Verrà riconosciuto ai lavoratori un premio di secondo livello del valore pari a n. 1 mensilità (ovverosia 1/12mo della retribuzione annua lorda per l'anno 2012), a fronte del raggiungimento di determinati obiettivi, previa definizione ed accordo in sede sindacale, per quanto riguarda i dettagli, la scala proporzionale ed i criteri di attribuzione; detto premio sostituirà i premi di risultato preesistenti.

10.12 Viene confermato il servizio mensa attualmente in essere. In assenza del predetto servizio ovvero nei casi di turno notturno, ai lavoratori verrà riconosciuto un *ticket restaurant* pari ad Euro 5,29, per coloro che lavorino più di 4 ore nel corso della giornata, sotto forma di buono mensa o contributo per mense aziendali o interaziendali.

10.13 In presenza di eventuali sovrapposizioni di strutture organizzative e di figure professionali, la Cessionaria potrà proporre, a fronte di accordo con il sindacato e il lavoratore interessato, l'adibizione ad altre mansioni o attività all'interno dell'azienda o del gruppo, anche con cambiamento di mansioni.

11. AMMORTIZZATORI SOCIALI

11.1 L'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per ristrutturazione (Legge n. 223 del 23 luglio 1991) di cui al precedente punto 9. sarà richiesto nell'ambito della medesima procedura anche con riferimento allo stabilimento di Turate, dove sarà attuato fino ad un massimo del 20% medio per i lavoratori ivi in forza.

11.2 Il ricorso al predetto ammortizzatore sociale avverrà tramite l'attuazione di meccanismi di rotazione concordati con le parti sociali.

11.3 Le parti si impegnano a valutare successivamente anche l'utilizzo di altri ammortizzatori sociali che, nel prosieguo della ristrutturazione prevista, possano risultare più adeguati alla gestione della

F. d.

situazione aziendale (Contratti di solidarietà, CIGO, esodi volontari, pensionamento, formazione e riqualificazione, politiche del lavoro ecc.).

12. DISPOSIZIONI FINALI

12.1 Le OOSS dichiarano di aver ricevuto tutte le informazioni previste dall'art. 47, L. n. 428/1990, nonché quelle ulteriormente richieste.

12.2 Le Parti si danno reciprocamente atto della corretta esecuzione in ogni aspetto della procedura ex art. 47, L. n. 428/1990, nonché della corretta e condivisa individuazione dei complessi aziendali della Form oggetto di cessione e dei lavoratori che saranno trasferiti alla Cessionaria (cfr. Allegato 3), nei limiti come sopra precisati ed individuati, in termini di unità dei lavoratori assorbiti da quest'ultima e dei relativi trattamenti economici e normativi che nei confronti degli stessi troveranno applicazione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente procedura di consultazione sindacale è stata regolarmente esperita e conclusa con la sottoscrizione del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Form S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Il Commissario Straordinario

Avv. Alessandro Triscornia

Albertini Cesare S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Ing. Marco De Angelis

FIOM-CGIL

FIIM-CISL

UILM-UIL

RSU Form

RSU Albertini

ACCORDO SINDACALE ALBERTINI SPA - ORGANIZZAZIONI SINDACALI**AI SENSI DELL'ART. 47, L. N. 428/1990 E 63, D. LGS. N. 270/1999****PER IL TRASFERIMENTO DEI COMPLESSI AZIENDALI
DELLA FORM S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

In data 14 settembre 2013, presso lo Studio Legale Tributario e del Lavoro Bernieri di Milano, Corso Sempione n. 76, sono convenute le parti:

- **ALBERTINI CESARE SPA**, con sede legale in Milano, Via V. Monti 16., capitale sociale di Euro 1.000.000, Codice Fiscale 006 982 001 51, Partita IVA 118 381 601 55 e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 006 982 001 51, rappresentata dal Sigg.ri Marco De Angelis e Luca De Angelis e assistita dal Dott. Gianfranco Bernieri.

e

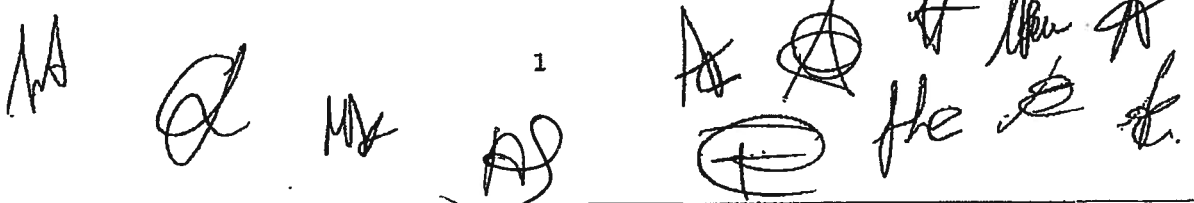
- La **FIM CISL** Nazionale rappresentata dal Sig. Nicola Alberta
- La **FIOM CGIL** Nazionale Rappresentata dal Sig. Luciano Bruschi
- e le Organizzazioni Sindacali Territoriali FIM CISL dei siti Interessati, rappresentate dai Sigg. Giuseppe Mansolillo, Gabriele Fiore, Marina Bernardi, e della FIOM CGIL Elena Dorin, Luca Zuccolotto e Luciano Bruschi, presenti le RSU Interessate degli stabilimenti di Cormano, Villasanta e Quero.

per definire le condizioni per il trasferimento dei complessi aziendali della FORM SPA in Amministrazione straordinaria, del piano industriale e finanziario e delle garanzie occupazionali per i lavoratori, ai sensi dell'art. 47, L. n. 428/1990 e 63, D. Lgs. n. 270/1999 ("Prodi Bis").

Le Parti hanno raggiunto un accordo sindacale come segue:

PREMESSE

- 
- a) ALBERTINI CESARE SPA e FORM SPA in Amministrazione straordinaria sono società attive principalmente nella produzione e commercializzazione di getti di alluminio;
 - b) la società Form ha attraversato negli ultimi anni una grave crisi finanziaria, culminata con la dichiarazione dello stato di insolvenza. Il Tribunale di Milano, con sentenza 290 del 29/03/2012 ha dichiarato lo stato di insolvenza di Form ai sensi dell'art. 8 di 270/1999 (prodi bis) nominando come Giudice Delegato la Dott.ssa Caterina Macchi e come commissario Giudiziale il Prof. Alberto Fallini;
 - c) la società disponeva dei requisiti per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, non è stata dichiarata fallita dal Tribunale, ma ammessa per l'appunto alla procedura di amministrazione straordinaria, nominando Commissario Straordinario l'Avv. Alessandro Triscornia;
- 



- d) Il Commissario Straordinario ha attivato le iniziative utili per la salvaguardia del patrimonio Industriale e occupazionale attraverso un percorso di cessione dei complessi aziendali mediante un bando pubblicato il 5 agosto 2013 e una procedura per la scelta dell'acquirente richiedendo la presentazione di offerte vincolanti di acquisto entro le ore 15 CET della data del 16 settembre 2013;
- e) la Procedura di Amministrazione straordinaria ha posto come condizione che tali proposte fossero accompagnate da un accordo con le Organizzazioni sindacali circa le condizioni del trasferimento ai sensi dell'art. 47 della legge 428/1990 e con riferimento all'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali;
- f) la Società ALBERTINI CESARE SPA ha avviato, con comunicazione alle OOSS e alle relative RSU, un confronto avente ad oggetto il nuovo bando di gara relativo alla FORM SPA in amministrazione straordinaria, finalizzato ad illustrare le caratteristiche della costituenda offerta di acquisizione dei complessi aziendali FORM SPA in Amministrazione straordinaria e al raggiungimento di un accordo sindacale;
- g) la Società ALBERTINI CESARE SPA dichiara che l'offerta in questione e il presente accordo sindacale contemplano un perimetro aziendale che include gli stabilimenti di Cormano, Villasanta, Quero, dove viene attualmente svolta l'attività aziendale, e tutto il relativo personale, escluso il personale dirigente;
- h) gli organici aggiornati alla data del 20 giugno 2013 rilevati dai documenti della procedura sono i seguenti: Cormano 238 dipendenti (1 quadro + 41 impiegati + 196 operai), Villasanta 267 dipendenti (2 dirigenti + 4 quadri + 42 impiegati + 12 intermedi + 207 operai), Quero 106 dipendenti (1 dirigente + 16 impiegati + 89 operai), Staff 49 dipendenti (5 dirigenti + 3 quadri + 41 impiegati);
- i) la Società ALBERTINI CESARE SPA, con l'obiettivo di rendere trasparente e verificabile l'impegno Industriale e finanziario dell'azienda, ha messo a disposizione il business plan. Le organizzazioni sindacali hanno richiesto una valutazione all'Istituto Porter di Vicenza, nella persona del Dott. Ermanno Dalla Libera, la cui relazione finale viene allegata (allegato n. 1).

ACCORDO SINDACALE TRA LE PARTI

1) La società ALBERTINI CESARE SPA si impegna ad assumere alle proprie dipendenze, senza soluzione di continuità, tutto il personale dipendente in forza alla FORM SPA in Amministrazione straordinaria alla data del trasferimento d'azienda, escluso il personale dirigente, e al mantenimento dei livelli occupazionali.

2) CCNL E CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO

A tutto il personale di tutti gli stabilimenti verrà applicato il Contratto Collettivo Nazionale per gli addetti all'Industria Metalmeccanica e dell'installazione di impianti (CCNL).

Tutta la contrattualistica di secondo livello preesistente presso le varie unità locali, viene ridefinita e non troverà più applicazione: l'Azienda, le OOSS e le RSU si impegnano a redigere un nuovo contratto integrativo di secondo livello da applicare a tutte le realtà aziendali esistenti sul territorio.

Tale contratto terrà conto di tutta la normativa e la regolamentazione discendente dal presente accordo quadro.

Per tutte le maggiorazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo si applicheranno i valori del CCNL tranne che per la percentuale di maggiorazione notturna per i lavoratori a turno dalle 22:00 alle 6:00 che viene portata al 30%.

3) TRASFERIMENTI

Di regola i lavoratori continueranno ad operare presso l'unità locale alla quale sono oggi assegnati.

Da questo viene esclusa la situazione peculiare dello stabilimento di Cormanò che dovrà essere spostato e probabilmente accorpato agli altri stabilimenti, per ragioni tecniche organizzative e logistiche.

Il personale dipendente in forza presso gli stabilimenti, potrà essere trasferito, previo esame congiunto con le rappresentanze sindacali, in altre sedi di lavoro, senza compensazione o incentivi economici particolari, se questo avviene nel raggio di 50 km dall'attuale posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico organizzative.

Lo spostamento avverrà con adeguato preavviso (gg. 20) e potrà prevedere eccezioni per le persone che si trovano in particolari situazioni, che saranno esaminate dalle parti.

Spostamenti oltre i 50 km avverranno solo su base volontaria e con accordo tra le parti.

4) NUOVA STRUTTURA RETRIBUTIVA

4.1) **14ma:** L'Istituto economico oggi denominato "14ma mensilità" per i dipendenti in forza allo stabilimento di Cormanò verrà soppresso ed il relativo importo sarà inserito in quote mensili nelle 13 mensilità contrattuali, come superminimo individuale non assorbibile.

4.2) **3°-4° elemento:** L'importo economico degli istituti denominati "3° e 4° elemento" per dipendenti in forza allo stabilimento di Cormanò verrà inserito in quote mensili nelle 13 mensilità come superminimo individuale non assorbibile.

4.3) **maggiorazione turno notturno:**

L'importo economico determinato dalla differenza tra la maggiorazione notturna del 50% percepita dai lavoratori dello stabilimento di Villasanta, e la nuova maggiorazione notturna del 30% che verrà applicata per tutti i lavoratori, sarà incorporato nella retribuzione come superminimo individuale non assorbibile.

L'importo economico determinato dalla differenza tra la maggiorazione notturna del 34% percepita dai lavoratori dello stabilimento di Cormanò, e la nuova maggiorazione notturna del 30% che verrà applicata per tutti i lavoratori, verrà incorporato nella retribuzione come superminimo individuale non assorbibile.

L'importo economico definito per le turniste (donne) di Villasanta che operano in notturno per più di 4 quattro notti per turno, verrà incorporato nella retribuzione come superminimo individuale non assorbibile.

L'importo economico determinato dalla differenza tra il trattamento attuale percepito dai lavoratori dello stabilimento di Quero, e la nuova maggiorazione notturna del 30% che verrà applicata per tutti i lavoratori, verrà incorporato nella retribuzione come superminimo individuale non assorbibile.

Il calcolo di tali importi verrà determinato individualmente sul turno notturno (22,00 6,00) tratto dalla calendarizzazione della normale prestazione per l'anno 2013.

4.4) altre voci retributive

Le altre voci salariali oltre a quelle sopraindicate, ad esclusione dei premi variabili, verranno incorporate nel superminimo individuale e saranno oggetto di esame tra le parti.

4.5) variazioni salariali

Ferma restando la piena applicazione della contrattualistica collettiva del CCNL per gli addetti all'Industria Metalmeccanica, a tutti i dipendenti verrà applicata, sulla base delle nuove retribuzioni di fatto e rese equivalenti, calcolate sui valori rilevati dal CUD 2013, una riduzione della retribuzione in percentuale con la seguente modalità:

- per la retribuzione annua fino a Euro 45.000, nessuna riduzione
- per retribuzione annua compresa tra Euro 45.001 e 80.000, riduzione del 10% del trattamento economico complessivo, garantendo la retribuzione di almeno Euro 45.000
- per retribuzione annua compresa tra Euro 80.001 e 120.000, riduzione del 15% del trattamento economico complessivo, garantendo la retribuzione di almeno Euro 72.000
- per retribuzione annua oltre Euro 120.000, riduzione del 20% del trattamento economico complessivo

5) PREMIALITA' DI SECONDO LIVELLO

Si stabilisce un valore del premio annuo pari a 1 mensilità (=1/12 mo della RAL/anno precedente). Tale valore verrà corrisposto, in proporzione al raggiungimento degli obiettivi, previa definizione ed accordo in sede sindacale, per quanto riguarda i dettagli, la scala proporzionale, i criteri di attribuzione, gli indicatori aziendali o di stabilimento.

Il premio così definito sarà armonizzato con i premi di risultato preesistenti.

6) MENSA / TICKET RESTAURANT

Viene confermato un servizio mensa con le caratteristiche in essere.

In caso di mancata mensa o per il turno notturno, ai dipendenti verrà corrisposto un ticket pari a Euro 5,29.

Il ticket verrà corrisposto ai dipendenti che hanno lavorato oltre le 4 ore nel corso della giornata, sotto forma di buono mensa o contributo per le mense aziendali o interaziendali.

7) CIGS

Contestualmente alla conclusione della presente procedura sindacale, Albertini Cesare Spa si attiverà, con il necessario coinvolgimento delle OOSS e delle Istituzioni preposte, al fine di accedere allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per ristrutturazione, con anticipazione del trattamento economico relativo, per tutti i siti con la seguente modalità:

- fino a un massimo del 70% medio per i lavoratori ora in forza allo stabilimento di Cormano, con modalità di rotazione che saranno oggetto di esame tra le parti
- fino ad un massimo del 50% medio per i lavoratori ora in forza allo Staff, con modalità di rotazione che saranno oggetto di esame tra le parti
- fino ad un massimo del 20% medio per i lavoratori ora in forza allo stabilimento di Villasanta, con rotazione.
- fino ad un massimo del 20% medio per i lavoratori ora in forza allo stabilimento di Quero, con rotazione.

Le parti si impegnano a valutare successivamente anche l'utilizzo di altri ammortizzatori sociali che, nel proseguo della ristrutturazione prevista, possano risultare più adeguati alla gestione della situazione aziendale (Cds, Cigo, esodi volontari, pensionamento, formazione e riqualificazione, politiche del lavoro, ecc.).

In presenza di eventuali sovrapposizione di strutture organizzative e di figure professionali, l'azienda potrà proporre, a fronte di accordo con il sindacato e il lavoratore interessato, l'adibizione ad altre mansioni o attività all'interno dell'azienda o del Gruppo, anche con cambiamento delle mansioni.

8) ARMONIZZAZIONE

L'armonizzazione tra l'attuale situazione della contrattazione aziendale e la situazione d'arrivo sarà concordata dalle parti.

L'armonizzazione avverrà secondo le previsioni del presente accordo quadro.

9) DIRITTI PREGRESSI

Si rinvia a quanto previsto dalla procedura di Amministrazione straordinaria e di cui all'allegato n. 2, che costituirà parte integrante del presente accordo.

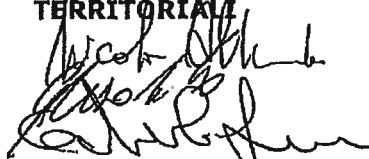
Milano, 14 settembre 2013

Visto, letto e sottoscritto

ALBERTINI CESARE SPA


UL DAl

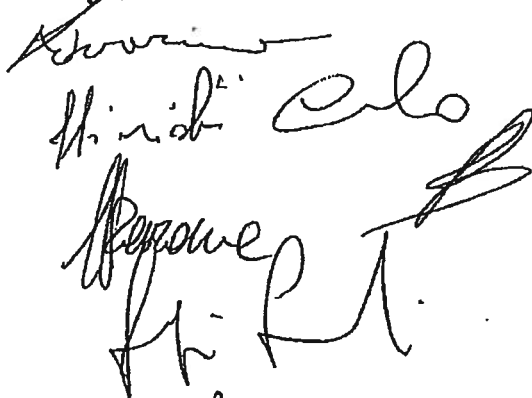
FIM-CISL NAZIONALE E
TERRITORIALI

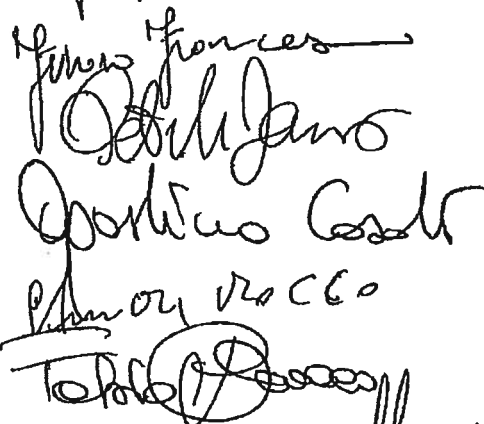


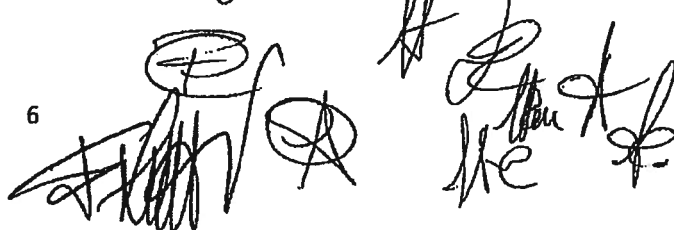
FIOM CGIL NAZIONALE E
TERRITORIALI



RSU FORM CORMANO, VILLASANTA,
QUERO







L'esame dei documenti prodotti da Albertini Cesare Spa, integrati con gli approfondimenti richiesti con la mia Nota dall'08/09/2013 e con le informazioni raccolte durante l'incontro del 09/09/2013 con il dott. De Angelis e il dott. Invernizzi, consentono di affermare che il Piano economico-finanziario è stato elaborato in maniera coerente e attendibile.

Coerente, in quanto:

- importi e dinamiche di ciascuna voce del Conto Economico prospettico e dei flussi di cassa previsti sono riconducibili a specifiche assunzioni e rispondono a logiche fondate e coerenti;
- le strategie produttive e commerciali delineate dal Piano Industriale si articolano in scelte operative che trovano adeguato riscontro nell'andamento dei dati presentati nel Conto Economico prospettico e nelle tavole dei flussi di cassa previsti;
- si evidenzia la congruità tra le strategie enunciate, le scelte operative esposte, le ipotesi di partenza e i dati finanziari riportati nelle tavole dei flussi di cassa prospettici;
- le scelte operative risultano compatibili con la tempistica proposta o con le risorse (umane, organizzative, tecnologiche e finanziarie) di cui l'azienda potrà disporre con l'acquisizione del Gruppo Form.

Attendibile, in quanto:

- formulato sulla base di ipotesi realistiche, giustificabili e anche prudenziali;
- riporta risultati previsti ragionevolmente conseguibili, a partire dalle informazioni fornite dal management Form e dalla "procedura" (per es. budget dei ricavi, tempi medi di incasso dei crediti, rimodulazione dei contratti di leasing);
- elaborato con procedure di raccolta delle informazioni che contribuiscono a tenere sotto controllo l'affidabilità dei dati esterni utilizzati per le proiezioni del Conto Economico e dei flussi di cassa;
- l'Azienda e i suoi consulenti hanno dimostrato piena disponibilità a fornire le informazioni di dettaglio e gli approfondimenti richiesti;
- l'analisi di sensitività effettuata ("scenari" allegati) mette in evidenza che il Piano Finanziario è sostenibile anche nel caso di eventuali rilevanti peggioramenti nel fatturato o negli incassi.

Ovviamente l'attendibilità è tanto più elevata quanto più le informazioni fornite dal management Form e dalla "procedura" sono credibili e affidabili.

Dati questi requisiti, si può evidenziare la sostenibilità economica e finanziaria del Piano, derivante dai margini assicurati dalla gestione caratteristica, dalla positiva dinamica dei flussi di cassa e dall'impegno finanziario dichiarato dalla proprietà di Albertini Cesare SpA.

In questo scenario, il riassetto tecnico-organizzativo e il piano di sviluppo commerciale dovranno essere capaci di costruire le condizioni per quel miglioramento di produttività e di efficienza necessario ad assorbire l'incremento del costo del lavoro che l'azienda dovrà affrontare nel momento in cui verranno meno i benefici economici della CIGS.

Pietro Ermanno Dalla Libera

Vicenza, 13/09/2013

[Signature]

[Signatures]

ALLEGATO 2

Termini e condizioni

Accordo Sindacale ex art. 47, Legge n. 428/1990 e 63, D. Lgs. n. 270/1999

per il trasferimento dei complessi aziendali della

Form S.p.A. in amministrazione straordinaria ex D. Lgs. n. 270/1999

(Lato Procedura)

1. Crediti dei lavoratori a TFR

1.1 Le ferie maturate e non godute dai dipendenti della Form fino alla dichiarazione dello stato di insolvenza della stessa, al netto dei conguagli operati alla data di cessione dei complessi aziendali, saranno assoggettate, per i dipendenti che abbiano presentato domanda di insinuazione al passivo della Procedura, alle regole del riparto dell'attivo di cui alla Prodi Bis; quanto alle ulteriori ferie maturate e non godute nel periodo intercorrente tra la predetta dichiarazione di insolvenza e la data di efficacia della cessione dei complessi aziendali, le stesse, previa rideterminazione a seguito dello svolgimento dei suddetti conguagli, saranno poste in prededuzione.

1.2 Con particolare riferimento al TFR, le Parti si danno atto che:

- a) le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 dai Dipendenti Trasferiti, nella misura risultante dallo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria della Form, resteranno ad esclusivo carico di quest'ultima e saranno assoggettate alle regole di riparto dell'attivo di cui alla Prodi Bis. In ipotesi di mancata soddisfazione in sede di riparto della predetta procedura di amministrazione straordinaria, dette quote saranno a carico del Fondo di Garanzia INPS;
- b) le quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della riforma della previdenza complementare) e fino alla data di avvenuta cessione dei complessi aziendali dai Dipendenti Trasferiti, resteranno ad esclusivo carico de:
 - i fondi di previdenza complementare prescelti, qualora i Dipendenti Trasferiti abbiano optato per la destinazione ad essi delle quote maturate. I fondi erogheranno le somme spettanti ai suddetti lavoratori secondo quanto previsto dai propri statuti e/o regolamenti;
 - il Fondo di Tesoreria INPS per gli altri lavoratori. Il Fondo erogherà le somme spettanti agli aventi diritto secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e, se necessario, previa apposita dichiarazione di incapienza della Form.

1.3 A norma di legge, i crediti maturati dai lavoratori antecedentemente la cessione dei complessi aziendali e non ancora soddisfatti, ivi inclusi ratei di 13^a e 14^a mensilità, PAR e conto ore, sono da considerarsi privilegiati, ai sensi degli artt. 2751 bis e 2776 cod. civ., nella misura in cui risalgono ad epoca antecedente la dichiarazione di insolvenza del 29 marzo 2012 e saranno pertanto assoggettati, per i dipendenti che abbiano presentato domanda di insinuazione al passivo della Procedura, alle regole del riparto dell'attivo di cui alla Prodi Bis; i crediti sorti successivamente sono invece prededucibili.

2. Obblighi della Società Cessionaria

2.1 A norma di quanto previsto dall'art. 63, comma 2, della Prodi Bis, la Cessionaria si impegna a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali di cui al precedente punto 2., del trattamento economico e normativo dei Dipendenti Trasferiti a livello individuale, per almeno un biennio dalla data di efficacia della cessione dei complessi aziendali della Cedente. In particolare la Cessionaria - fermo restando che il licenziamento individuale potrà avvenire per giusta causa - non procederà nel predetto

periodo a licenziamenti per giustificato motivo soggettivo a/o oggettivo (individuali e plurimi) e a licenziamenti collettivi, né ricorrerà a procedure di mobilità di cui alla Legge n. 223/1991, come successivamente modificata e integrata.

3. Dipendenti non trasferiti

3.1 Per i dipendenti che non passeranno alle dipendenze della Cessionaria ("Dipendenti non Trasferiti") si provvederà ad utilizzare ogni strumento di sostegno del reddito o altro ammortizzatore sociale reso disponibile dalla legge vigente senza oneri per la procedura.

3.2 A norma di legge, i Dipendenti non Trasferiti avranno diritto di precedenza nelle assunzioni che la Cessionaria effettuerà entro un anno dalla data di efficacia della cessione dei complessi aziendali. Nei confronti dei predetti lavoratori, in caso di assunzione da parte della Cessionaria, non troverà applicazione il disposto dell'art. 2112 cod. civ.

4) CONTENZIOSO E VERTENZE IN ESSERE

Con riferimento al contenzioso e alle vertenze pendenti alla data di efficacia della cessione dei complessi aziendali, ogni debito o passività attuale o potenziale, ovvero conseguenza derivante dall'eventuale reintegrazione di uno o più lavoratori licenziati nel posto di lavoro, se riferite a rapporti di lavoro cessati in data antecedente la cessione dei complessi aziendali, ivi inclusi quelli a tempo determinato e i contratti di somministrazione, resterà in carico alla Form Spa in Amministrazione straordinaria e non sarà pertanto trasferita, né potrà essere in alcun modo essere trasferibile a, ovvero dispiagare effetti nei confronti della Società Cessionaria, in espressa deroga all'art. 2112 cod. civ.

ACCORDO SINDACALE ALBERTINI SPA – ORGANIZZAZIONI SINDACALI

In data 16 ottobre 2013, presso la Albertini Cesare spa di Turate, Via Isonzo, 18 sono convenute le parti:

- **ALBERTINI CESARE SPA**, Rappresentata da Ing. Luca De Angelis e Ing. Marco De Angelis

e

- La **FIM CISL** Rappresentata dal Sig. Alosio Gennaro e Alberto Zappa
- La **FIOM CGIL** Rappresentata dal Sig. Darlo Campostori
- La RSU Rappresentata dal Sig. Antonio La Montagna

Per definire le nuove condizioni a seguito dell'acquisizione dei complessi aziendali della FORM SPA in Amministrazione straordinaria.

Le Parti hanno raggiunto un accordo sindacale come segue:

PREMESSE

- a) ALBERTINI CESARE SPA a partire dal 1 novembre 2013 acquisirà la FORM SPA in Amministrazione straordinaria.
- b) Le unità produttive saranno dislocate a Turate (CO), Villasanta (MB), Cormano (MI), Quero (BL)
- c) Gli organici aggiornati alla data del 20 giugno 2013 rilevati dai documenti contabili sono i seguenti: Cormano 238 dipendenti (1 quadro + 41 impiegati + 196 operai), Villasanta 267 dipendenti (2 dirigenti + 4 quadri + 42 impiegati + 12 intermedi + 207 operai), Quero 106 dipendenti (1 dirigente + 16 impiegati + 89 operai), Staff 49 dipendenti (5 dirigenti + 3 quadri + 41 impiegati) Turate 26 dipendenti (3 quadri + 7 impiegati + 16 operai).

ACCORDO SINDACALE TRA LE PARTI**1) CCNL E CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO**

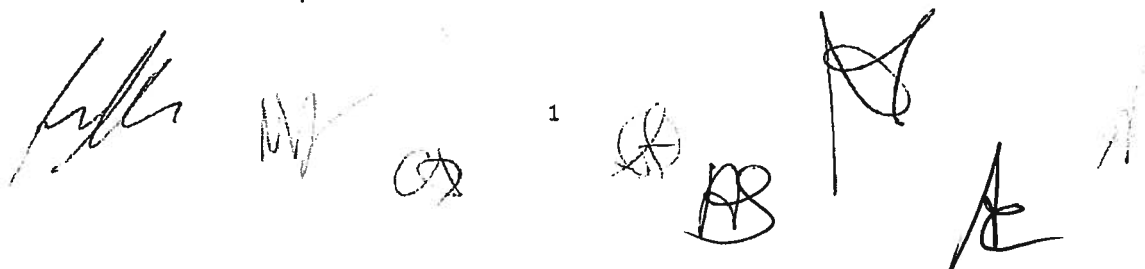
A tutto il personale di tutti gli stabilimenti verrà applicato il Contratto Collettivo Nazionale per gli addetti all'Industria Metalmeccanica e dell'installazione di Impianti (CCNL).

Tutta la contrattualistica di secondo livello preesistente presso le varie unità locali, viene ridefinita e non troverà più applicazione: l'Azienda, le OOS e le RSU si impegnano a redigere un nuovo contratto integrativo di secondo livello da applicare a tutte le realtà aziendali esistenti sul territorio.

Tale contratto terrà conto di tutta la normativa e la regolamentazione discendente dal presente accordo quadro.

Per tutte le maggiorazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo si applicheranno i valori del CCNL tranne che per la percentuale di maggiorazione notturna per i lavoratori a turno dalle 22:00 alle 6:00 che viene portata al 30%.

1



2) TRASFERIMENTI

Di regola i lavoratori continueranno ad operare presso l'unità locale alla quale sono oggi assegnati.

Il personale dipendente in forza presso gli stabilimenti, potrà essere trasferito, previo esame congiunto con la RSU, in altre sedi di lavoro, senza compensazione o incentivi economici particolari, se questo avviene nel raggio di 50 km dall'attuale posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico organizzative

Lo spostamento avverrà con adeguato preavviso (gg. 20) e potrà prevedere eccezioni per le persone che si trovano in particolari situazioni, che saranno esaminate dalle parti.

Spostamenti oltre i 50 km avverranno solo su base volontaria e con accordo tra le parti.

3) NUOVA STRUTTURA RETRIBUTIVA

3.1) Premio Aziendale: L'istituto economico oggi denominato "Premio Aziendale" per i dipendenti in forza allo stabilimento di Turate verrà soppresso ed il relativo importo sarà inserito in quote mensili nelle 13 mensilità contrattuali, come superminimo individuale non assorbibile.

3.2) Superminimo Collettivo: L'istituto economico oggi denominato "Superminimo Collettivo" per i dipendenti in forza allo stabilimento di Turate verrà soppresso ed il relativo importo sarà inserito in quote mensili nelle 13 mensilità contrattuali, come superminimo individuale non assorbibile

3.3) Premio Feriale: L'istituto economico oggi denominato "Premio Feriale" per i dipendenti in forza allo stabilimento di Turate verrà soppresso ed il relativo importo sarà inserito in quote mensili nelle 13 mensilità contrattuali, come superminimo individuale non assorbibile

3.4) Premio presenza aziendale e Premio presenza individuale:

L'importo economico definito "Premio presenza aziendale e Premio presenza individuale" per i lavoratori di Turate, verrà incorporato nella retribuzione come superminimo individuale non assorbibile.

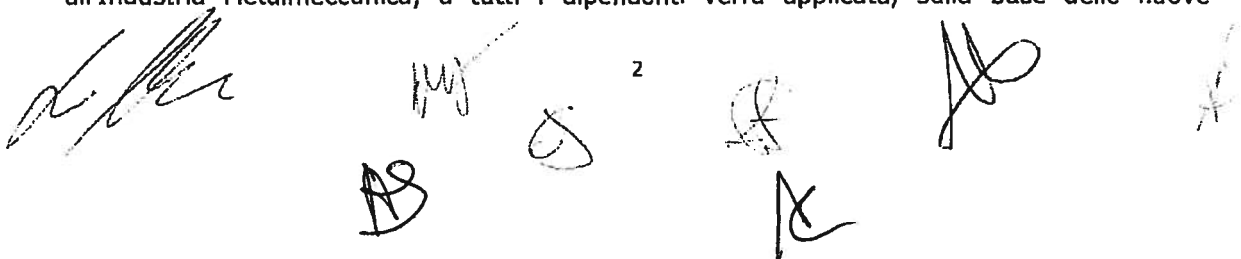
Il calcolo di tali importi verrà determinato individualmente sul calcolo delle ore lavorate degli ultimi 12 mesi lavorativi

3.5) L'importo economico determinato dalla differenza tra la maggiorazione del 23% e la maggiorazione del 20% attribuita durante le ore lavorative tra le 6:00 e le 8:00 e durante le ore lavorative tra le 20:00 e le 22:00, per i lavoratori dello stabilimento di Turate, verrà incorporato nella retribuzione come superminimo individuale non assorbibile.

Il calcolo di tali importi verrà determinato individualmente sul calcolo delle ore lavorate degli ultimi 12 mesi lavorativi

3.6) Variazioni salariali

Ferma restando la piena applicazione della contrattualistica collettiva del CCNL per gli addetti all'Industria Metalmeccanica, a tutti i dipendenti verrà applicata, sulla base delle nuove

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right. A small number '2' is written in the center.

retribuzioni di fatto e rese equivalenti, calcolate sui valori rilevati dal CUD 2013, una riduzione della retribuzione in percentuale con la seguente modalità:

Percentuali di riduzione	Scaglioni di reddito
NESSUNA	per la retribuzione annua fino a Euro 45.000
10%	per la retribuzione annua compresa tra Euro 45.001 e 80.000, garantendo la retribuzione di almeno Euro 45.000
15%	per la retribuzione annua compresa tra Euro 80.001 e 120.000
20%	per la retribuzione annua oltre Euro 120.000

4) PREMIALITA' DI SECONDO LIVELLO

Si stabilisce un valore che riepiloga lo sforzo massimo annuale dell'azienda pari a 1 mensilità (=1/12 mo della RAL / anno precedente) . Tale valore verrà corrisposto, in proporzione al raggiungimento degli obiettivi , previa definizione ed accordo in sede sindacale, per quanto riguarda i dettagli, la scala proporzionale ed i criteri di attribuzione.

Il premio così definito sostituisce i premi di risultato preesistenti.

5) MENSA / TICKET RESTAURANT

Viene confermato un servizio mensa con le caratteristiche in essere.

In caso di mancata mensa o per il turno notturno, ai dipendenti verrà corrisposto un ticket pari a 5,29.

Il Ticket verrà corrisposto ai dipendenti che hanno lavorato oltre le 4 ore nel corso della giornata, sotto forma di buono mensa o contributo per le mense aziendali o interaziendali.

6) CIGS

Contestualmente alla conclusione della presente procedura sindacale, Albertini spa si attiverà, con il necessario coinvolgimento delle OOSS, al fine di accedere allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per ristrutturazione, con anticipazione della relativa integrazione, per tutti i siti con la seguente modalità:

- fino a un massimo del 70% medio per i lavoratori ora in forza allo stabilimento di Cormano, con rotazione che saranno oggetto di esame tra le parti.
- fino ad un massimo del 50% medio per i lavoratori ora in forza allo Staff, con rotazione che saranno oggetto di esame tra le parti.
- fino ad un massimo del 20% medio per i lavoratori ora in forza allo stabilimento di Villasanta, Quero, Turate con rotazione.

Le parti si impegnano successivamente a valutare anche l'utilizzo di altri ammortizzatori sociali che nel proseguo della ristrutturazione prevista, possano risultare più adeguati alla gestione

della situazione aziendale (Cds, Cigo, uscite volontarie, pensionamento, formazione e riqualificazione, politiche del lavoro, ecc.).

In presenza di eventuali sovrapposizione di strutture organizzative e di figure professionali, l'azienda potrà proporre, a fronte di accordo con il sindacato e il lavoratore interessato, l'adibizione ad altre mansioni o attività all'interno dell'azienda o del Gruppo, anche con cambiamenti delle mansioni.

7) ARMONIZZAZIONE

L'armonizzazione tra l'attuale situazione della contrattazione aziendale e la situazione d'arrivo sarà concordata dalla parti.

L'armonizzazione avverrà secondo le previsioni del presente accordo quadro.

Turate, 16 ottobre 2013

Visto, letto e sottoscritto

ALBERTINI CESARE SPA

FIOM CGIL

FIM CISL

RSU TURATE

ELENCO DIPENDENTI TRASFERITI

SEDE OPERATIVA	ORGANIGRAMMA AZIENDALE	NOMINATIVO	INQ
CORMANO	Stabilimento di Cormano	ARCURI MASSIMO	IMP
CORMANO	Staff Centrale	ARZUFFI LAURA	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	BARNI MASSIMILIANO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	BARUZZI ANDREA	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	BAUDO FABRIZIO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	BOCCIARELLI MASSIMO VITTORIO	IMP
CORMANO	Staff Centrale	BOERI ANDREA	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	BORGATO DONATELLA	IMP
CORMANO	Staff Centrale	BRENNA ROSEMILIA	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	CAMMARANO CARMINE	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	CASATI AGOSTINO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	CAVENAGO RAFFAELLA	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	COCO SALVATORE	IMP
CORMANO	Staff Centrale	DE LEO LAURA DANIELA	IMP
CORMANO	Staff Centrale	DE MASI MASSIMO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	DEMEUSE AGNES SYLVAIN	IMP
CORMANO	Staff Centrale	DENOVA SIMONA	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	DEODATO GIAMBATTISTA	IMP
CORMANO	Staff Centrale	DI FRANCO MARIO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	EPIFANI ROBERTO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	FASULO LUIGI	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	FRATTINI LUIGI	IMP
CORMANO	Staff Centrale	GABRIELE MARIANNA	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	GERMINI UMBERTO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	GIUNTA FRANCESCO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	GUADAGNUOLO ROBERTO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	GULINO ANGELO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	INTROINI MAURIZIO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	LAPERSI PIERO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	LAZZARIN GIORGIO FELICE	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	LIBRETTI FABIO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	LIVORNO CARLO	IMP
CORMANO	Staff Centrale	MAPELLI VALENTINA	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	MARTINELLI RAFFAELE	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	MARTINO GIOVANNI	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	MATZUZZI SERGIO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	MELCHIONDA MICHELE	IMP
CORMANO	Staff Centrale	MERATI LAURETTA	IMP
CORMANO	Staff Centrale	MESSA MARCO AMBROGIO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	MONTRASI MAURIZIO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	NORDIO GABRIELE	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	OGLIARI CLAUDIO	IMP
CORMANO	Staff Centrale	PERETTI FABIO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	PINTAUDI CRISTIANO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	PIRRERA CALOGERO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	PISANO LUIGI	IMP

CORMANO	Staff Centrale	PIVA FRANCO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	PUSINANTI DAVIDE	IMP
CORMANO	Staff Centrale	RAMUNNO ALBERTO	IMP
CORMANO	Staff Centrale	RAVELLI ARIANNA	IMP
CORMANO	Staff Centrale	RIVA EMILIANO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	ROSON NADIA	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	ROSSI LAURA	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	RUSSO ORLANDO	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	SCARANELLO LUCA	IMP
CORMANO	Staff Centrale	SPOTORNO EMANUELA	IMP
CORMANO	Staff Centrale	TOKAREVA ANNA	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	TONSI MANUELA	IMP
CORMANO	Staff Centrale	TORRIANI MIRIAM	IMP
CORMANO	Staff Centrale	VISMARA KATIA	IMP
CORMANO	Staff Centrale	ZECCHETTO ANTONELLA	IMP
CORMANO	Stabilimento di Cormano	AIETA VINCENZO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	ALESSANDRIA ANTONIO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	AMATI FRANCO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	AMORE ROCCO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	ANCCO HUISA ALFREDO WALTER	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	ARMIENTO MICHELE	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	ARRIGO SALVATORE	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	BALDI SALVATORE	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	BALZANO ANGELO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	BARAVIERA MARCO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	BARBA FRANCESCO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	BARBA NICOLA	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	BARBIRATO ENZO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	BENEDETTO BIAGIO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	BONACCORSO MASSIMO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	BONAIUTI ROBERTO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	BONFANTI DAVID	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	BORUGA GABRIEL FLORIN	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	BROCCIA CRISTIAN	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	BRUNO ADRIANO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	BRUNO ATTILIO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	BRUNO FRANCESCO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	CABRERA VACA GERARDO ARTEMIO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	CACCIAPUOTI CIRO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	CAMARA OUMAR	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	CAPACCHIONE GIUSEPPE	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	CAPELLI GIOVANNA	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	CARBONE ROSARIO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	CARBONE SALVATORE ANDREA	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	CARIELLO GENNARO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	CASADEI ANTONIO TIZIANO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	CASCELLA SANDRO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	CASIRAGHI NANDO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	CASTELLETTI MAURIZIO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	CATURANO FRANCESCO	OPE




















CORMANO	Stabilimento di Cormanò	CENTAMORE VINCENZO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	CESCHEL MAURO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	COSTANTINO IVAN	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	CRISCENTI DOMENICO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	CURATOLO ANTONIO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	CURRO' ANTONINO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	CUTRI' GIUSEPPE	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	D' ABRAMO MAURIZIO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	D'AMBROSI PIETRO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	D'AMBROSIO MARIO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	D'AMORE MICHELE	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	D'AMORE SALVATORE	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	DE MICCO ANTONIO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	DE PALO PASQUALE	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	DE PICCOLI OMAR	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	DE PONTE GIUSEPPE	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	DI BELLA GIUSEPPE	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	DI BELLA SALVATORE	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	DI CESARE GIUSEPPE	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	DI GIORGIO RENATO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	DI PIERRO ELIO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	DI PRISCO ANDREA	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	DI PRISCO ANGELO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	DIALLO ALPHA OUMAR	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	DILIBERTO ROBERTO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	DIOP FADEL	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	DIOUF THIerno	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	DONATO SALVATORE	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	DRAGO RAFFAELE	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	EL BADRI ESSAM AHMED	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	ELUVATHINGAL DEVASSY JOJU	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	EMOLO GIOVANNI	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	ESPOSITO MASSIMILIANO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	FALL MODOU	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	FAZIO ANGELO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	FERNANDO WARNAKULASURIYA NALIN RUV	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	FERRARA MICHELE	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	FERRARO FRANCESCO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	FERRETTO GIORGIO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	FEZZA CARMINE	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	FIALE DOMENICO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	FIANNACA CARMINE	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	FLORIO ANGELO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	FLORIO DOMENICO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	FRAU SANDRO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	FUMO EMANUELE	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	GAMBINO ANTONIO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	GARAVELLO MAURIZIO CARLO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	GARCIA GUTIERREZ RAFAEL	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormanò	GAROFALO SAVINO	OPE

CORMANO	Stabilimento di Cormano	TRIPODI DOMENICO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	TRIPODI GIUSEPPE	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	TROIA FILIPPO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	VALE SALVATORE	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	VALENZANO MARIO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	VENTURA IGNAZIO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	VICARI ROBERTO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	VISMARA AGOSTINO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	ZAGO FILIPPO	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	ZEB AURANG	OPE
CORMANO	Stabilimento di Cormano	ZEIMA MOHAMED	OPE
CORMANO	Staff Centrale	MANGONE GIUSEPPE ANGIOLO	QUA
CORMANO	Staff Centrale	PORRO LUIGI	QUA
QUERO	Stabilimento Quero	BANCHIERI MARIO	IMP
QUERO	Stabilimento Quero	BERNARDI LUCA	IMP
QUERO	Staff Centrale	BERNARDI ROSSELLA	IMP
QUERO	Stabilimento Quero	BINOTTO LISA	IMP
QUERO	Stabilimento Quero	BOCCHESI DOMENICO	IMP
QUERO	Staff Centrale	CAMPEOL MAURIZIO	IMP
QUERO	Stabilimento Quero	CESCO MATTEO	IMP
QUERO	Stabilimento Quero	COLLA SABRINA	IMP
QUERO	Stabilimento Quero	COSSALTER MANUELA	IMP
QUERO	Stabilimento Quero	FASSONE MASSIMO	IMP
QUERO	Stabilimento Quero	LUSA LORENZO	IMP
QUERO	Stabilimento Quero	PAGNO ROBERTO	IMP
QUERO	Stabilimento Quero	RIZZO SANDRO	IMP
QUERO	Stabilimento Quero	SCATTOLIN LUIGI	IMP
QUERO	Stabilimento Quero	TARGA DERIK	IMP
QUERO	Stabilimento Quero	TURRIN PAOLO	IMP
QUERO	Stabilimento Quero	VIECELI ROBERTA	IMP
QUERO	Stabilimento Quero	AJRULI SEFKET	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	AJRULI UZEIR	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	AMABILE ANDREA	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	ANDREAZZA CRISTIAN	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	ASANI SHAKJIRIJA	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	BAJRAMI AVZIJA	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	BALDOTTO CRISTINA	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	BALDOTTO LUCA	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	BELLENCIN MARCO	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	BERTELLE FLAVIO	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	BORTOLAS QUINTO	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	BUTTOL MAURIZIO	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	CANAL LUCA	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	CASAGRANDE ROLANDO	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	CASTIGLIONI ROBERTO	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	COLLAVO DANIELE	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	CONSOLAZIO MARIO	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	COPPE GIULIA	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	COPPE JOHNNY	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	COSSALTER MAURO	OPE

Handwritten signature: *[Signature]*

[Handwritten signature]



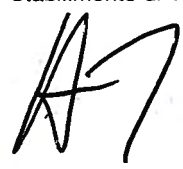
QUERO	Stabilimento Quero	SCHIEVENIN VITTORIO	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	SIMONETTO MAURIZIO	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	SOMMARIVA ALEX	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	STACH ADRIANO	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	STACH FABIO	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	STACH IGINIO	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	STADNYK MARIYA	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	STROE AURELIAN	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	TESSARO MAURO	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	TIMIS SORINA DIANA	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	TORMEN SIMONE	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	TRES MARCO	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	VIDORI ROBERTO	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	VILLANOVA ALESSANDRA	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	ZANCANER LUCA	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	ZANCHETTA ALBERTO	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	ZEJNILI MUAREM	OPE
QUERO	Stabilimento Quero	ZENIJLI KADRIJA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CAVALLOTTI PAOLO	D
VILLASANTA	Staff Centrale	D'ADDEA LUCA	D
VILLASANTA	Staff Centrale	GALFRE' LUCIANO	D
VILLASANTA	Staff Centrale	SCARIONI ALESSANDRO	D
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	ZANIN ANTONIO	D
VILLASANTA	Staff Centrale	ABBONDI MARCO	IMP
VILLASANTA	Staff Centrale	BACCA ALESSANDRO	IMP
VILLASANTA	Staff Centrale	BAILO FEDERICO LORENZO	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BARBERA GIOVANNI	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BARONE SALVATORE	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BELLATO MATTIA	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BERETTA MARIA ANGELA	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BIAGIOTTI DINO	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BIFFI BETTINA INES	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BONACINA MARCO PAOLO	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BRAMBILLA STEFANIA	IMP
VILLASANTA	Staff Centrale	CANGIA' ILARIA	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CARIBONI PIETRO GIOVANNI	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CARZANIGA PATRIZIA	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CASADEI MARINO	IMP
VILLASANTA	Staff Centrale	CAVALLARI FABIO	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CENTEMERI GIANFRANCO	IMP
VILLASANTA	Centrale ATT	CEREDA DORIANO	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CERIZZI PATRIZIA	IMP
VILLASANTA	Staff Centrale	CESANA LEILA	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CESANA MATTEO	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CESAROTTO MARIA GRAZIA	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CHIEREGATO ALDO	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CHIOFALO CALOGERINO	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CODALLI MARIA CRISTINA	IMP
VILLASANTA	Staff Centrale	CONTRERES PASCALE	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	COPES DAVIDE	IMP

VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	COROSINITI FRANCESCO	IMP
VILLASANTA	Staff Centrale	DE TOMMASO GIORDANA	IMP
VILLASANTA	Staff Centrale	DELLA CORTE EMILIA	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	DICONZO ALESSANDRO	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	FONTANA SANDRO	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	FORESTI GIORGIO	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	FRATI ALESSANDRO	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	GALBIATI MASSIMO	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	IACONA FEDERICO	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	LIBRETTI PAOLA	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MALEGORI MASSIMO	IMP
VILLASANTA	Staff Centrale	MARAN GIORGIO	IMP
VILLASANTA	Staff Centrale	MARCHESOTTI GIORGIO	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MASITTI MARIO	IMP
VILLASANTA	Staff Centrale	MENEGON LUCA	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MERLINI MARCO	IMP
VILLASANTA	Staff Centrale	MINOTTI SERENA	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	NABTI MAATI	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	NANE' GIUSEPPE	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	NARDO FABIO	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	PERLETTI MASSIMO	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	POZZI MARCO	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	ROSSI GIANCARLO	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	SANGALLI BENIAMINO	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	SIMIOLI MARINO	IMP
VILLASANTA	Staff Centrale	STARACE RICCARDO GIULIO	IMP
VILLASANTA	Staff Centrale	TAVECCHIO PIERLUIGI	IMP
VILLASANTA	Centrale ATT	TRIPODI FORTUNATO	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	VACCARIELLO GIOVANNI BATTISTA	IMP
VILLASANTA	Staff Centrale	VAIRANI EROS	IMP
VILLASANTA	Staff Centrale	VEZZOLA BARBARA	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	ZAMBELLI GIACOMINA	IMP
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BIFFI ROBERTO	INT
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BORGATO ANDREA	INT
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CENEDESE ANTONIO	INT
VILLASANTA	Centrale ATT	DALBUONI VITTORIO	INT
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	DI PIERRO MAURO	INT
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	GRIECO LUIGI	INT
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MAINA MARIO	INT
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MIRISOLA CARMELO	INT
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	PRENCIPE GIANLUCA	INT
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	REALI DAVIDE	INT
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	SAPIENZA MICHELE	INT
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	SCATTINO ROCCO	INT
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	ABDEL HAMED ASHRAF	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	AFELTRA PASQUALINA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	AMAQRAN MUSTAPHA	OPE
VILLASANTA	Centrale ATT	AMBROSIONI MARCO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	AMELIO SEBASTIANO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	AMORUSO ANNUNZIATA	OPE

VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	ARDUINO MARIA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	ASHRAF WAQAR	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	ATSE ATSE PATRICK HERVE	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BACCO ENZO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BALBONI VILMA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BAMBA ADAMA ABDUL KARIM	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BATHILY SILY	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BECCI TERESA GIOVANNA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BELLU FRANCESCA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BELLU GIANLUCA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BELOTTI GIULIANO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BEN ADDI MUSTAPHA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BENAMMI DRISS	OPE
VILLASANTA	Centrale ATT	BERETTA SILVANO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BISIOLI FRANCESCO	OPE
VILLASANTA	Centrale ATT	BONOLINI CLAUDIO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BORNAGHI ANDREA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BORSANI FRANCESCA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BOUALI ABDEL JALIL	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BRIGANTI RAFFAELLA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	BRIOSCHI MORENA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CAFARO GIULIA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CAFARO MARIA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CAFARO VERONICA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CALANDRA LUISA	OPE
VILLASANTA	Centrale ATT	CANCHO ASTOQUILCA JIMMY EDUARDO	OPE
VILLASANTA	Centrale ATT	CANDIOTTO ALESSANDRO	OPE
VILLASANTA	Centrale ATT	CARIELLO MICHELE	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CARRARETTO CARLO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CASSANO CONCETTA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CATONA FRANCESCA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CAVALLARO ROBERTO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CAVENAGHI VINCENZA	OPE
VILLASANTA	Centrale ATT	CAZZANIGA STEFANO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CESTARI ALESSANDRO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CHENANI SAID	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CHIAPATTI DANILO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CIANELLA LOREDANA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CICIARELLO DOMENICO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CIRILLO CAROLINA	OPE
VILLASANTA	Centrale ATT	COLOMBO MARCO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CORRADO NICOLA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	COSI PIERFRANCESCO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	COTUGNO MATTEO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CRAMAROSSA PASQUALE	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CREMONA ELISA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CRIPPA DUILIO EFREM	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CROCCO FABIO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CROCCO ROBERTO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	CUFARO SALVATORE	OPE











VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	D' AMICO LEONARDO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	D' APOLITO NUNZIA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	DAMIANI GRAZIELLA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	DE CARLUCCIO MANUELA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	DE GENNARO DARIO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	DE ROSA ANNA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	DE ROSA VINCENZA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	DI SALVO GIUSEPPE	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	DIA AMADOU TIDIANE	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	DIOP ABDOULAYE	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	DIOP PAPA GORA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	DJIBRILA DAOUDA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	DJIGO ALY MAMADOU	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	DOSSI GIANMARIO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	DURANTI MAURO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	EL OUARDY MOHAMED	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	EL OUARDY MOHAMMED	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	EPIFANI ANTONELLA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	FACCHIN MASSIMO LUIGI	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	FALA' MARCO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	FALA' NICOLA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	FARELLA ELVIRA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	FERRARA ANTONIO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	FIORINO VITO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	FRACCHIOLLA CINZIA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	FRATTARUOLO MICHELE	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	FUMAGALLI BARBARA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	FUMAGALLI ROBERTA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	FUSI MARCO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	FUSILLO MAURIZIO LUCA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	GALBIATI EMANUELE	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	GALBUSSERA MASSIMO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	GALLINA MARIA LUISA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	GHIBESI ANNE MARIE	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	GIALDINI GIOVANNA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	GIORDAN MARCO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	GRANDE GIANLUCA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	GRECO NICOLA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	GUARDINO VINCENZO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	GUERRIERI GRAZIA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	HORBATYUK ALINA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	IAGULLI ROSA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	IANNONE ANNA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	IBRAHIM ASHRAF	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	IORIO ANTONIO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	IRIMIE IOAN	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	KARIM ABDUL	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	KAYANI HAFEEZ ULLAH	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	KONATE MAMADOU	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	KRENN ELENA CRISTINA	OPE

VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	LAMBERTI RAFFAELE	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	LIMONGI ANNA MARIA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	LO TURCO LUCIA ROSSANA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	LOCATELLI ROBERTO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MAGGIO FRANCESCA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MANFRIN STEFANO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MANGIERI ANTONELLA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MANGIERI ELENA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MANTOVANI LORENA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MARINO MORENA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MASCARA ANGELO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MAURI MIRELLA ANGELA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MAZZA DANIELA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MAZZEO GIUSEPPE	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MENNELLA SONIA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MEREGALLI PIERA ANGELA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MEREU ANNARITA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MERINO SANCHEZ ALEX ALFREDO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MERONI MONICA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MERONI ROBERTA SAMANTA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MESTRINER DESIREE	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MINTHE SEKOU	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MISSAGLIA ROBERTO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	MODICA NICASIO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	NANTE ELISA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	NAVA MONICA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	NINOVA VENELINA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	NOTO ANNA TERESA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	OLIVARES ALEJO RINA ALTAGRACIA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	OLIVIERI MARIA LUIGINA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	ORLANDO ROBER CARMELO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	ORSI EZIO	OPE
VILLASANTA	Centrale ATT	ORTU SIMONE	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	PANICCIA LUCILLA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	PARDO NUNZIA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	PARISI GIOVANNA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	PASSONI LAURA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	PAVANI MAURIZIO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	PERRELLO MONICA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	PIAZZA LUCA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	PIAZZA MANUELA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	PIAZZA MARCO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	PICCOLO ANNA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	PIROLA MAURIZIO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	PIROVANO MAURO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	PISU GIANLUIGI	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	PRISCO FILOMENA	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	PRISCO MARIA NEVE	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	PROIETTO MARIO	OPE
VILLASANTA	Stabilimento di Villasanta	PUCCIO ANNA	OPE

2

17

MA

17

17

17

17

17

17

MM.    

[Handwritten signature]

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink. The signatures are stylized and vary in complexity, including a large blue signature, a black signature with a circular flourish, and several smaller initials and marks.

VILLASANTA Stabilimento di Villasanta
VILLASANTA Stabilimento di Villasanta
VILLASANTA Stabilimento di Villasanta
VILLASANTA Stabilimento di Villasanta
VILLASANTA Stabilimento di Villasanta
VILLASANTA Staff Centrale

ZELADA VASQUEZ ZOCIMO WIDY
BERNASCONI ALBERTO
GHEZZI MAURIZIO
SACCHI TRANQUILLO
TIRANTI FABRIZIO
VACCA FABRIZIO

OPE
QUA
QUA
QUA
QUA
QUA

